

Legge regionale 20 aprile 1999 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 75/1982 in materia di attribuzione di punteggi per l'assegnazione di edilizia sovvenzionata)(1)

1. All'articolo 51, primo comma, numero 5), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, dopo le parole <<alla data del bando>> sono aggiunte le parole <<, sulla base di contratto regolarmente registrato e dietro presentazione delle relative ricevute di pagamento,>>.

2. All'articolo 51, primo comma, numero 7), della legge regionale 75/1982 dopo le parole <<o lavoratori dipendenti>> sono aggiunte le parole <<e lavoratori autonomi>> e le parole <<punti 2>> sono sostituite con le parole <<punti 5>>.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.